Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Mercoledì 15 marzo — Numero 62

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lett. [illegible]) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. [illegible].*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

AVVISO.

Il « Foglio Annunzi » annesso al n. 61 e quello annesso al presente numero della « Gazzetta Ufficiale » verranno distribuiti a parte ed inviati ai signori abbonati con una successiva spedizione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 291 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1920, n. 1867, che aveva prorogata al 30 giugno 1921 la temporanea abolizione del dazio doganale sul grano e gli altri cereali, nonchè sulle farine, sul semolino e sul riso, di cui al R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1395, col quale gli effetti del succitato R. decreto-legge furono prorogati, nei riguardi del dazio sul frumento, ed estesi all'avena, al granoturco (escluso quello bianco) e alla segala, fino al 31 marzo 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, prorogata con R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1395, ed estesa al dazio sull'avena, sul granoturco (escluso quello bianco) e sulla segala, sarà mantenuta fino al 30 giugno 1922.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta*

ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA — BERTONE — PEANO — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 292 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212, 17 giugno 1920, n. 910 e 7 luglio 1921, n. 896 e la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Veduto il decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, col quale fu prorogato al 30 giugno 1922 il termine per il funzionamento della Direzione generale per gli approvvigionamenti;

Ritenuta la necessità di provvedere, a tale effetto, alla liquidazione delle scorte di derrate tuttora possedute dallo Stato e dai vari servizi relativi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione delle scorte di grano, zucchero ed altre derrate tuttora possedute dallo Stato è affidata ad un commissario liquidatore che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli approvvigionamenti ed alle dipendenze del ministro delle finanze.

Art. 2.

Alle operazioni di stralcio conseguenti dalla liquidazione, provvederà il ministro delle finanze, al quale viene pure demandato di provvedere alla compilazione del conto generale consuntivo della gestione sul conto corrente ed alla resa dei conti individuali dei singoli gestori di denaro e di materia.

Art. 3.

Per il disimpegno delle funzioni della liquidazione e dello stralcio il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, comandato presso la Direzione generale degli approvvigionamenti, rimane in questa sua destinazione nei limiti del bisogno; pur restando a far parte dei ruoli di origine.

Art. 4.

Il commissario liquidatore è investito di tutti i poteri necessari alle operazioni di liquidazione.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è nominato, udito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale.

Art. 6.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno vigore i Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1162, 21 settembre 1879, n. 5078, e 29 aprile 1888, n. 5380, riguardanti la istituzione delle ricompense al valor civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: L. ROSSI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, col quale si prescrive che il Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sia assistito da una Sottocommissione per l'esame delle domande di mutui che verranno presentate agli effetti del decreto medesimo;

Veduto il decreto 8 dicembre 1921 che costituisce la detta Sottocommissione ed il relativo Ufficio di segreteria;

Vedute le proposte della Commissione perchè sia completato l'Ufficio di segreteria;

Su conforme parere del ministro del tesoro:

DECRETA:

Alla segreteria della Sottocommissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, è assegnato il cavalier dott. Giacinto Eredia, capo sezione del Ministero del tesoro, addetto alla Cassa depositi e prestiti.

La detta segreteria è posta sotto la direzione del gran'ufficiale avv. Alfredo Viti, direttore capo della divisione dei prestiti..

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 gennaio 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova, e della Camera di commercio e industria di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1922, n. 2932;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. La Torre dott. Umberto, delegato governativo.
2. Rubino cav. Gustavo, scelto di concerto dagli Istituti di emissione,
3. Evangelisti comm. Italo, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Bozano avv. Paolo.
5. Massone comm. Carlo.
6. Moresco comm. Bartolomeo Francesco
7. Ugo Ernesto.

Proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Membri supplenti:

1. Cerutti Giuseppe di Carlo.
2. Galantini Enrico.
3. Rebuffo Enrico.

Proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO.

Con decreto del 6 marzo 1922, n. 1212, il ministro dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Tregnon Inferiore secondo il testo approvato dall'assemblea Consorziale in adunanza del 18 settembre 1921.

All'art. 13 del detto statuto ha però sostituito il seguente:

« Ogni Consorziato intervenuto all'assemblea avrà un voto personale più tanti voti quanto risultano dal numero di ettari di terreno da lui posseduti moltiplicando per il numero 10/2, 6/2, 3/2 proporzionale alla caratura dei terreni stessi. Nel calcolo dei voti non si terrà conto delle frazioni.

Il minimo di contributo consorziale che darà diritto a voti in aggiunta a quello personale sarà quello spettante al possessore di un ettaro di prima categoria ed il massimo dei voti di cui ciascun consorziato potrà disporre, oltre quello personale, sarà di 200.

Il procuratore che intervenga all'assemblea per un consorziato avrà diritto, oltre che ai propri, anche i voti che avrebbe il suo rappresentato, ma non può rappresentare che uno.

Un procuratore come tale non può avere il voto personale del rappresentato.

Più fratelli o consorti inscritti prò indiviso nei catasti consorziali avranno diritto, oltre ai voti in più corrispondenti ai terreni di loro proprietà, come sopra si è detto, ad un solo voto personale che verrà attribuito al più anziano di età.

Non sarà valido il voto mandato per iscritto ».

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Manzo Giuseppe, sergente, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma di artiglieria con anzianità 1° febbraio 1919 con riserva di anzianità relativa.

Manzo Giuseppe, sottotenente, promosso tenente con anzianità relativa.

(Ruolo tecnico).

Colonnelli.

I seguenti colonnelli sono nominati direttori di costruzioni di artiglieria con la carica per ciascuno indicata:

Martinengo cav. Stefano, direttore del polverificio sul Liri.

Buffi cav. Aldo, capo ufficio Ispettorato costruzioni di artiglieria (per gli studi di esperienze).

Fara Puggioni cav. Salvatore, direttore arsenale costruzioni artiglieria Torino.

Zocchi cav. Alessandro, direttore fabbrica d'armi Roma.

Campolmi cav. Giovanni, capo ufficio Ispettorato costruzioni di artiglieria (per le lavorazioni).

Roiti cav. Luciano, direttore arsenale costruzioni artiglieria Napoli.

Alfieri cav. Ludovico, direttore fabbrica d'armi Terni.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 20 gennaio 1922	al 31 gennaio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.602.000/232.603.000)	473.008.000	466.746.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.192.055.000	1.193.811.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.822.491.000	1.823.248.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c|c)	84.150.000	85.078.000
Circolazione	3.463.631.000	3.483.616.000
Debiti a vista	224.236.000	232.662.000
Depositi in c|c fruttifero	266.627.000	270.554.000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 20 gennaio 1922

Cassa		146.613.000
Portafoglio s/piazze italiane		218.100.000
Anticipazioni ordinarie		111.930.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	16.040.000
	Conto corrente	15.411.000
Circolazione	p/c/ del commercio	288.582.000
	p/c/ dello Stato	491.652.000
Debiti a vista		142.988.000
Depositi in c/c fruttifero		84.315.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		335.190.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		21,68 0|0

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 26	Dinari	—
Londra	86 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 39	Belgio	165 62
Spagna	308 —	Olanda	7 45
Berlino	7 74	Pesos oro	16 43
Vienna	0 45	Pesos carta	7 25
Praga	33 50	New York	19 70

Oro . . . . . . 380 11.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	74 225	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
% netto	78 24	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;
Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario.

DECRETA:

E' bandito il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Padova.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 17 luglio 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento e alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il ministro
CORBINO

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.